

Tribunale di Modica - Sentenza n. 90/2009: Figlio di grande invalido di guerra - diritto alla riserva - sussistenza - requisito della disoccupazione ed iscrizione in apposito elenco - irrilevanza

Autore: giurisprudenza

In: Giurisprudenza commentata

È irrilevante, ai fini della fruizione del diritto alla riserva di cui all'art. 18, comma 2, L. 68/99, l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 8 della L. 68/99; di tale iscrizione non si fa, infatti, parola nella disposizione menzionata, a differenza di quanto previsto dall'art. 8 della medesima legge per i soggetti disabili, riconducibili alle categorie elencate all'art. 1, comma 1.

Invero totalmente diverso è il tenore letterale dell'art. 8 L. 68/99 ("le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti ..."), norma alla quale è connessa l'operatività della differente riserva di cui all'art. 3, mentre l'art. 18, comma 2, oltre a porsi come disposizione transitoria ("... in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ... nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763..."), appare autonomo rispetto al restante corpo della legge n. 68/99, tutto dedicato alla tutela del diritto al lavoro dei disabili.

<https://www.diritto.it/tribunale-di-modica-sentenza-n-902009-figlio-di-grande-invalido-di-guerra-diritto-alla-riserva-sussistenza-requisito-della-disoccupazione-ed-iscrizione-in-apposito-e/>